

NON SOGGETTA A CONTROLLO

SOGGETTA A CONTROLLO

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza stra ordinaria di 1[^] convocazione - seduta

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPETTACOLI VIAGGIANTI.

L'anno millenovecentonovantasette addi ventotto del mese di luglio alle ore 20,30
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Eseguito l'appello, risulta quanto segue:

| | | | Pres. | Ass. |
|----|-------------|-------------|-------|------|
| 1 | MARIN | Aldo | X | |
| 2 | SALVESTRIN | Oscar David | X | |
| 3 | ANDRIGHETTO | Renzo | X | |
| 4 | ROSSETTO | Cristian | X | |
| 5 | CADORIN | Delfino | X | |
| 6 | BALLESTIN | Paolo | X | |
| 7 | FARNEA | Denis | X | |
| 8 | FANTINA | Graziella | X | |
| 9 | BERNARD | Maria | X | |
| 10 | REATO | Silvio | X | |
| 11 | SCRIMINICH | Giuseppe | X | |
| 12 | FOGGIATO | Gastone | X | |
| 13 | ROSSETTO | Giorgio | X | |

Partecipa all'adunanza il Dott. SPADETTO Enzo, Segretario Comunale. Il Sig. MARIN Aldo nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri FANTINA GRAZIELLA - BERNARD MARIA - REATO SILVIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

ILLUSTRA l'argomento l'Assessore Andrighetto Renzo che si sofferma sulle motivazioni che hanno portato all'approvazione del regolamento.

Il Consigliere Reato chiede alcuni chiarimenti sul regolamento.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

PREMESSO che si reputa opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 9 - quinto comma - della Legge 18.03.1968, n. 337, alla adozione di un regolamento comunale per la disciplina delle concessioni di aree pubbliche per la installazione di circhi, giostre ed attrazioni varie dello spettacolo viaggiante;

VISTO ed esaminato lo schema di regolamento di cui si parla, all'uopo proposto dalla Giunta Comunale che consta di n. 17 articoli;

CONSIDERATO che su detto schema di regolamento sono stati sentiti come prescritto, i pareri delle organizzazioni sindacali di categoria;

RITENUTO lo schema di regolamento preposto, elaborato in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia ed adattato alle necessità ed esigenze della realtà locale, senz'altro idoneo e confacente allo scopo, e, quindi, meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 142/90;

ACQUISITI i pareri riportati in calce espressi sulla proposta della presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 - quinto comma - della legge 18.03.1968, n. 337, il regolamento comunale per le discipline delle concessioni di aree pubbliche per la installazione di circhi, giostre e attrazioni varie dello spettacolo viaggiante, che, costituito da n. 17 articoli, forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Comune di Cavaso del Tomba

provincia di TREVISO

Tel. 0423-562121 (centr.)
Fax 0423-543288

artita IVA: 01741140261
codice Fiscale: 83002310262

ELENCO DELLE PIAZZE E VIE

PER FIERE, SAGRE, FESTE TRADIZIONALI,
CON INSTALLAZIONE DI CIRCHI E
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- 1) PIAZZA PIEVE (PARROCCHIA)
- 2) PIAZZA 13 MARTIRI - G. MARCONI (CANIEZZA)
- 3) ZONA ARTIGIANALE
- 4) ZONA INDUSTRIALE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI AREE
PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI, GIOSTRE E ATTRAZIONI
VARIE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

(Art. 9 della Legge 18.3.1968, N 337)

Articolo 1

In occasione di Fiere, sagre e feste tradizionali le occupazioni di suolo pubblico da effettuarsi con installazione di circhi ed altre attività dello spettacolo viaggiante, sono autorizzate esclusivamente nelle aree a ciò destinate e comprese nell'elenco approvato dal Consiglio Comunale e norma dell'art.9 della Legge 18 marzo 1968, n 337, "fatte salve le necessita delle associazioni locali "

Articolo 2

La concessione delle aree di cui al precedente articolo e' fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, prevista dagli artt. 6, 7 e 8 della Legge 18 marzo 1968, N 337, nonché' della licenza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciate dalle autorità competenti.

Articolo 3

Per ottenere la concessione ad installare spettacoli viaggianti nelle aree di cui l'elenco indicato all'art. 1, gli esercenti dovranno far pervenire al Comune domanda in bollo entro 120 giorni dal giorno per cui e' richiesta l'autorizzazione a collocare le attrezzature.

Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni potranno essere prese in considerazione dall'Ente locale, sentiti gli interessati.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda:

- a) le proprie generalità, la residenza ed il recapito per la corrispondenza postale e per eventuali comunicazioni;
- b) il numero di contrassegno dell'attrazione, gli estremi e la data di autorizzazione rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo a norma della Legge 18 marzo 1968, N 337;
- c) il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione, allegando, se richiesto, una o più fotografie o bozzetti;
- d) il tipo, il numero e le dimensioni dei carri e delle carovane di abitazione;
- e) il periodo ed il luogo per cui e' richiesta la concessione di occupazione del suolo pubblico.

Per i soli complessi circensi, le domande potranno essere fatte pervenire con un anticipo massimo di un anno, e potranno venire omesse le indicazioni relative alle caratteristiche ed alle misure di ingombro contenute nell'autorizzazione ministeriale.

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno fuori del periodo indicato nel presente articolo.

Articolo 4

La concessione per installazione di attrazioni e degli impianti connessi verrà rilasciata dal

Responsabile del Servizio, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico.

Della concessione o del diniego verrà spedita comunicazione al richiedente almeno 45 giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione, salvo un maggior anticipo per i complessi circensi; in difetto e' presunta l'accettazione dell'istanza.

La concessione sarà rilasciata per una durata massima di dieci giorni per i complessi circensi e di venti giorni per le altre attrazioni.

E' fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione da parte del Comune in casi eccezionali o in periodi particolari.

Dovrà essere fatto osservare un periodo di intervallo di almeno sessanta giorni tra una concessione e l'altra nella stessa località.

Per i complessi circensi, se esiste già una concessione, non ne verrà rilasciata una seconda se non nei seguenti casi:

- a) per un periodo seguente alla prima;
- b) per un periodo antecedente, purché il termine della seconda concessione preceda di almeno 60 giorni l'inizio della prima.

Articolo 5

Nell'assegnazione delle aree sarà tenuto conto dell'anzianità di frequenza, dell'anzianità di appartenenza alla categoria e di gestione di spettacoli viaggianti, dell'anzianità di residenza nel Comune, nella Provincia e nella Regione, della continuità della presentazione della domande, della novità del tipo di attrazione, della qualità educativa e culturale dell'attrazione, del possesso di polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

L'assegnazione sarà fatta in base ad una graduatoria formata con l'attribuzione ai richiedenti dei seguenti punteggi:

- 1) Anzianità di frequenza alla manifestazione (periodo retroattivo massimo valutabile anni 6)
 - per ogni anno di effettiva partecipazione con l'attrazione specifica sull'area pubblica punti 4
- 2) Anzianità di appartenenza alla categoria (periodo retroattivo massimo valutabile anni 20)
 - per ogni anno punti 0,10
- 3) Anzianità di residenza (da almeno anni 6)
 - Comunale punti 2,00
 - Provinciale punti 0,40
 - Regionali punti 0,30
- 4) Continuità della presentazione delle domande
 - per ogni anno punti 1
- 5) Novità per l'attrazione
 - punti 2
- 6) Qualità educativa e culturale (Zoo, marionette, pupi)
 - punti 2
- 7) Possesso polizza assicurazione responsabilità civile verso terzi
 - punti 3

Il predetto punteggio e' fisso.

Data la scarsa ampiezza delle aree all'uopo destinate, che permettono l'installazione di poche giostre e attrazioni, si vogliono evitare per quanto possibile dei doppioni, cioe' installazione e funzionamento sulla stessa area di giostre di uguale tipo.

Pertanto, qualora si rendessero disponibili nuovi posti, si favorira' anche se con punteggio inferiore, l'installazione di giostre di tipo diverso da quelle presenti o che funzioneranno nell'area della sagra o manifestazione.

Se per gravi o giustificati motivi di forza maggiore, opportunamente documentati, il beneficiario non puo' essere presente sull'area, questi conserva la sua anzianita' ininterrotta.

Articolo 6

E' esclusa la partecipazione al parco per rotazione. Sono fatte salve le due seguenti ipotesi valide per tutti i tipi di attrazione:

a) allorquando il numero dei posti stabiliti dall'Amministrazione, per un determinato tipo di attrazione, sia inferiore al numero dei richiedenti aventi parita' di diritto;

b) allorquando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, espulsioni, ecc.) e vi siano piu' candidati aventi uguale diritto.

Articolo 7

La concessione delle aree e' strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione indicata nell'autorizzazione stessa.

E' vietata la sub concessione sotto qualsiasi titolo e forma.

Il Concessionario e' tenuto inoltre a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

In caso di trasgressione, la concessione sara' revocata e sia il concessionario che il Subconcessionario saranno esclusi dalle future concessioni per un periodo di un triennio.

Articolo 8

In caso di morte del titolare dell'attrazione, i requisiti di cui art. 5, acquisiti dal defunto, vengono riconosciuti ai di lui familiari che di fatto continuano nella conduzione della attrazione e fino a quando gli stessi rimarranno proprietari della medesima, analoga acquisizione dei requisiti in caso di vendita.

Articolo 9

La concessione dell'area e' subordinata al versamento all'Amministrazione Comunale, da parte dell'interessato, di una cauzione variante da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 500.000, stabilita dal Sindaco di volta in volta tenuto conto del tipo, della entita' della installazione e del periodo richiesto per la permanenza.

Articolo 10

Il Concessionario, prima di installare l'attrazione, dovra' versare all'Amministrazione Comunale la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, stabilita per Legge.

L'installazione dovra' avvenire in conformita' alle istruzioni della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulle aree allo uopo tracciate sul terreno.

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dal Comune, che dovrà decidere o meno l'attrazione nell'area concessa, senza danneggiare i vicini.

L'attrazione dovrà essere mantenuta in efficienza, in modo decoroso, convenientemente illuminata nelle ore notturne e dovrà funzionare negli orari stabiliti.

Qualora un'attrazione non si presenti in condizione di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo della sagra o manifestazione, ovvero per motivi di immoralità, il Responsabile del Servizio potrà chiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso ed indennizzo alcuno.

Oltre a quanto disposto in materia di attività rumorose, il Concessionario sarà tenuto all'osservanza delle particolari limitazioni che gli venissero imposte per gli spettacoli o per il funzionamento dell'attrazione e per l'uso di apparecchi sonori.

L'Amministrazione Comunale concedente resta, comunque, sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dai Concessionari.

Articolo 11

Il Concessionario dovrà curare l'igiene e la pulizia della area e della fascia circostante per 5 - 10 - 15 metri rispettivamente se l'attrazione e' piccola, media o grande.

E' vietato eseguire, senza speciale autorizzazione del Responsabile del Servizio, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo.

Al momento della partenza l'area concessa dovrà essere lasciata nel pristino stato e perfettamente pulita.

Articolo 12

Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico dei Concessionari.

Articolo 13

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, indipendentemente dall'applicazione della sanzioni indicate in altre norme di Legge, qualora previste, saranno punite a norma della Legge 3 maggio 1967, N 317.

In caso di gravi trasgressioni, a giudizio del Responsabile del Servizio e sentito il Comando della Polizia Municipale o/e la Forza Pubblica, la concessione potrà essere immediatamente revocata.

All'esercente resosi responsabile di gravi trasgressioni, potrà essere altresì essere inibito di installare la propria attrazione nel territorio del Comune di Cavaso del Tomba per uno o più anni e sarà annullata la graduatoria maturata.

Articolo 14

Le cauzioni depositate a norma del presente Regolamento, in assenza di qualsiasi pendenza verso l'Amministrazione Comunale e purché il suolo sia stato lasciato libero nel pristino stato, verranno restituite entro il decimo giorno successivo alla scadenza della concessione.

Le cauzioni non verranno restituite al Concessionario in caso di suo recesso, salvo impedimento determinato da causa di forza maggiore, opportunamente documentata.

Articolo 15

Le cauzioni, o parte di esse, non restituite a norma del precedente articolo, verranno trattenute ed introitate con ordinanza.

AUTORIZZAZIONI IN AREE PRIVATE DEMANIALI E PATRIMONIALI

Articolo 16

Le autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Articolo 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme consuetudinarie riconosciute sia del Comune che dalle organizzazioni sindacali delle categorie e tutte quelle relative alle Occupazioni di Suolo Pubblico e di Polizia Urbana.